

Definizione di ulteriori proposte in tema di procedure concorsuali per l'aggiudicazione del servizio di salvaguardia ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 2007, n. 125.

Punto 1: Oggetto e finalità

- 1.1 Nel presente Allegato A vengono indicati ulteriori criteri, rispetto a quelli attualmente previsti, per la definizione delle procedure concorsuali per l'aggiudicazione del servizio di salvaguardia (di seguito: procedure).
- 1.2 I criteri di cui al punto 1.1 costituiscono la proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) al Ministro dello sviluppo economico per l'integrazione delle attuali procedure.

Punto 2: Durata del periodo di salvaguardia

- 2.1 L'Autorità propone di rivedere la durata del periodo di erogazione del servizio di salvaguardia a seguito delle procedure (di seguito: periodo di salvaguardia).
- 2.2 In particolare, è attualmente previsto che il periodo di salvaguardia sia pari a due anni, sebbene con decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 ottobre 2010 sia stato disposto che tale durata fosse posta transitoriamente pari a tre anni per il periodo 2011-2013.
- 2.3 Tuttavia, anche a valle delle maggiori informazioni a oggi disponibili circa il servizio di salvaguardia e la clientela a cui tale servizio è erogato, è emerso come tale servizio sia caratterizzato da un rischio credito particolarmente elevato.
- 2.4 In tale contesto, l'allungamento del periodo di salvaguardia potrebbe permettere agli esercenti il servizio di implementare migliori politiche di recupero credito nei confronti dei clienti finali serviti.
- 2.5 Una simile misura potrebbe contribuire a contenere il rischio in capo agli esercenti favorendo, sotto questo punto di vista, la partecipazione degli operatori alle procedure.
- 2.6 Per questi motivi, l'Autorità propone al Ministro dello sviluppo economico di disporre che il periodo di salvaguardia sia pari, per il futuro e già a partire dalle procedure che si devono concludere entro il mese di novembre 2013 per il periodo a partire da gennaio 2014, a tre anni, in luogo dei due attualmente previsti.